

Senza opzioni al 31/3/16 consolidato out

Il caso di esercizio coincidente con l'anno solare, per il consolidato tra società «sorelle» nel triennio 2015-16-17, sia il modello di designazione che quello di esercizio dell'opzione andavano presentati entro il 31 marzo 2016. Il rischio per chi non ha esercitato l'opzione in tale data è niente consolidato per quest'anno, e si dovrebbe guardare al 2017. Con tale chiarimento, contenuto nella Circolare 40/E del 26 settembre 2015, l'Agenzia risolve quindi i dubbi circa i termini e le modalità dell'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti «solari» che si erano creati dopo l'emissione del Provvedimento del 6 novembre 2016. Il Decreto internazionalizzazione (Decreto 147/2015) ha esteso la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale anche ai gruppi controllati da una società estera residente in un altro Stato dell'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (See). Infatti, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 117 del Tuir, introdotto dall'articolo 6 del Decreto internazionalizzazione concede, fin dal periodo d'imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015, a un soggetto residente in un altro Stato Ue/See e senza stabile organizzazione in Italia, di designare tra le proprie controllate italiane una società che eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di soggetto consolidante. La modifica normativa si è resa necessaria per rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Da un punto di vista operativo, per designare la propria controllata quale consolidante, la controllante estera presenta telematicamente all'Agenzia il

Modello di designazione approvato con il Provvedimento del 6 novembre 2015, che contiene i dati identificativi della controllante e della controllata designata. Lo stesso provvedimento del 6 novembre 2015 chiarisce che il Modello di designazione deve essere presentato dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato e fino all'esercizio dell'opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti. Pertanto, in base all'articolo 119, comma 1 lett. d) del Tuir, controllata designata comunica all'Agenzia l'esercizio dell'opzione con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende aderire al regime del consolidato. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione (7 ottobre 2015), il suddetto Provvedimento ha previsto alcune disposizioni transitorie, in deroga all'articolo 119 del Tuir. In particolare, per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta precedente scadeva entro il 31 marzo 2016, il Provvedimento ha statuito che l'opzione dovesse essere esercitata mediante l'invio entro tale data del Modello di comunicazione presente sul sito dell'Agenzia. Nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, tale unica indicazione aveva lasciato parecchi dubbi in quanto non erano chiare le tempistiche e le modalità di esercizio dell'opzione per il triennio 2015-16-17. Infatti, il termine per l'esercizio dell'opzione da parte della società designata come consolidante era già spirato il 30 settembre 2015, unitamente al termine di invio della dichiarazione presentata nel primo periodo d'imposta interessato dall'opzione (2015).

Andrea Millani

—© Riproduzione riservata—